



Repubblica italiana- Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Federico II di Svevia"
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095-910718

C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK
email: ctic83400c@istruzione.it
pec. ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it




PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

“PROTOCOLLO ANTICOVID”

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022



Sommario

Art. 1 – Premesse	4
Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 3 – Soggetti responsabili e informazione	5
Art. 4 - Protocollo di sicurezza anti-contagio	5
Art. 5 – Regole generali	6
Art. 6 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola	7
Art. 7 – Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie	7
Art. 8– Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche	8
Art. 9 – Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni	8
Art. 10 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici	9
Art. 11 – Accesso ai locali scolastici	9
Art. 12 – Mobilità delle persone dentro i luoghi scolastici	9
Art. 13 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche	9
Art. 14 – Accesso ai servizi	10
Art. 15 – Disposizioni per minori con Bisogni Educativi speciali	10
Art. 16 – Uso della palestra	11
Art. 17 – Ricreazione programmate attività didattiche all’aperto	11
Art. 18 – Riunioni ed assemblee	11
Art. 19 – Precauzioni igieniche personali	12
Art. 20 – Dispositivi di protezione individuale	12
Art. 21 – Pulizia e sanificazione della scuola	12
Art. 22 – Modalità di uso delle mascherine	13
Art. 23 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto	14
Art. 24 – Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili	15
Sitografia	15
Nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”	15
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5748-indicazioni-per-l-individuazione-e-la-gestione-dei-contatti-di-casi-di-infezione-da-sars-cov-2-in-ambito-scolastico	15

L'ISTITUTO SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico" redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Istruzione presso il Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2020;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Verbale n. 94 Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Istruzione presso il Dipartimento della Protezione Civile del 07/07/2020;

VISTO il Documento di Indirizzo Regionale pubblicato in data 14 luglio 2020.

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule

CONSIDERATO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";

VISTA la nota Ministero istruzione, Dipartimento per il sistema scolastico di istruzione e di formazione, 1436 del 13 agosto 2020 e allegato;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i richiami forniti dal M.P.I. per l'avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.16/2021;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita che "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19";

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;

VISTO il PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) Reg. n. 21 del 14/08/2021;

RICHIAMATA l'apposita Informativa per il trattamento dei dati personali verifica certificazione verde Covid-19 del personale scolastico ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") dell'I.C.S. "Federico II di Svevia di Mascalucia (CT);

VISTO il proprio Protocollo di verifica certificazione verde green pass prot. n. 5240/A35 del 30/08/2021;

VISTE le Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA Reg. uff. n. 953 del 09/09/2021;

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia- Protocollo n. 0325012 del 23/09/2021 -Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID Area Metropolitana di Catania;

VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235);

VISTO il Protocollo anti covid d'istituto approvato con delibera n. 6 del Consiglio d'istituto del 20/10/2020;

CONSIDERATA la necessità di integrare quanto precedentemente disposto alla luce delle recenti novelle legislative e dei protocolli sanitari proposti dal Comitato tecnico scientifico e adottati dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento all'esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori, garantendo lo svolgimento delle attività in presenza, in ottemperanza al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, previo parere favorevole del SPP d'Istituto e del medico competente;

VISTA la delibera n. 3 del 20/11/2021 del Consiglio di istituto in merito all'approvazione del presente protocollo anti- covid

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante integrazioni in merito alle necessarie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022 che assume il carattere di integrazione al Regolamento di istituto vigente.

Art. 1 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
 - c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
 - d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura *superiore ai 37,5°C*, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
 - e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
 - f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
 - g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio di Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su indirizzo del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento, al possibile mutare dell'andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione, può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che conseguenze per gli alunni sulla valutazione intermedia e finale del loro comportamento.

Art. 3 – Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico cura la pubblicazione del presente regolamento sull'albo Pretorio, sezione Regolamenti, del sito web dell'IC "Federico II di Svevia".
2. Il Dirigente scolastico cura la diffusione tra tutti i membri della comunità scolastica dandone altresì informazione ai visitatori esterni, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE PANDEMICA DA COVID- 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Le conoscenze scientifiche relative alla pandemia da SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione ed è necessario effettuare aggiornamenti riguardo la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Preservare i lavoratori dal contagio nei luoghi di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi.

Art. 4 - Protocollo di sicurezza anti-contagio

Il presente documento viene redatto tenendo conto del *PIANO SCUOLA 2021-2022 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE* del 27.07.2021 e successive integrazioni, delle Norme della Regione Sicilia e di tutte le recenti disposizioni legislative.

• FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE

1. Tutto il Personale dell'Istituto (ATA e docente) è stato formato sulle nuove procedure di sicurezza contro il rischio Covid-19 che sono parte di questo Protocollo e sulle modalità operative di applicazione delle stesse.
2. All'atto della presa di servizio anche il personale in ingresso viene reso edotto delle procedure specifiche, ed è tenuto ad informarsi delle procedure in atto tramite presa visione delle circolari interne già pubblicate. In tutto l'Istituto sono apposti appositi cartelli con le indicazioni sui comportamenti da seguire.

• FORMAZIONE E INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

1. Contestualmente con l'inizio delle lezioni tutti gli studenti vengono informati da parte dei docenti della classe sulle procedure di sicurezza.
In tutto l'Istituto sono apposti appositi cartelli con le indicazioni sui comportamenti da seguire anche da parte degli studenti.

• FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLE FAMIGLIE

1. All'ingresso sono presenti cartelli informativi sui comportamenti di sicurezza. Sul sito istituzionale sono pubblicati, contestualmente con l'emissione, tutti i provvedimenti legati alla sicurezza Covid (in area pubblica specifica).

• VADEMECUM INFORMATIVO

La diffusione dell'informazione riguarda in particolare:

- L'obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica per il personale e per gli studenti al loro ingresso a scuola oltre al rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1mt;
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- Il divieto di far ingresso o di poter permanere a scuola laddove anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie e competenti;
 - L'impegno a osservare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel rispetto delle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti scolastici;
 - L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 - Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
 - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute ed abbracci e strette di mano;
 - Evitare gli assembramenti mantenendo, la distanza interpersonale di almeno un metro dalle rime buccali;
 - Curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta usa e getta, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - Smaltire i fazzolettini monouso in appositi contenitori chiusi;
 - Evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse;
 - Usare bottiglie e bicchieri personali;
 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - Igienizzare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
3. Il Dirigente scolastico cura la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID_19 e le attività di coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia.
4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
5. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizza il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
- Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola tramite registrazione del modulo di accesso nei locali e **verifica certificazione verde (green pass)**;
 - Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.
6. Il DSGA altresì predisporre il registro COVID_19 per le attività di sanificazione e igienizzazione dei locali ai sensi del DL 19/05/2020 n. 34 e informa il personale sulla compilazione delle "schede degli ambienti" quotidiana. Periodicamente e ogni qual volta sia necessario provvede all'ispezione e al controllo dei locali scolastici.

Art. 5 – Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
- Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, i laboratori, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 6 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre superiore a 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili al COVID-19.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (ctic83400c@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. Tutti i **visitatori esterni**, al loro ingresso nelle strutture della scuola, sono tenuti ad **esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica dal dirigente scolastico**. Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all'interno delle sedi scolastiche.
6. Per il personale scolastico la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'I.C.S. "Federico II di Svevia" di Mascali (CT).

Art. 7 – Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. La Scuola dispone di termo-scanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, in merito allo stato di salute dei minori, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, anche su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente per il tramite del registro elettronico.
5. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi simil-influenzali associabili al COVID-19, i minori devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il Medico di Medicina Generale (MMG), il Pediatra di Libera Scelta (PLS), etc.

6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
7. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica”.

Art. 8– Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'Istituto, composto da due sedi (Sede centrale-via del Sole e plesso via d'Azeglio), è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche. Al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle norme di sicurezza contenute in questo Regolamento e il tracciamento dei contatti, si adottano le seguenti disposizioni:
 - A ciascun settore delle due sedi sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni/e delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
 - Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno dei qualsiasi canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
 - Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina, nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria sezione/classe solo se accompagnati dall'insegnante.

Art. 9 – Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito entro l'inizio delle attività scolastiche/lezioni stabilito per ciascuna classe.
2. Gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola e negli spazi antistanti.
3. All'inizio dell'orario di lezione gli alunni, accompagnati dai docenti, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
4. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina e senza alzarsi.
5. I docenti impegnati nella prima ora di lezione e incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni, dovranno essere presenti in Istituto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le stesse regole delle operazioni di ingresso.
7. Durante le operazioni di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
8. Qualora gli alunni non potessero portare sulle spalle il peso degli zaini per problematiche attestate da certificazione medica rilasciata da medico di struttura pubblica del SSN, gli stessi verranno consegnati dal genitore ai collaboratori scolastici che provvederanno a portarli nelle rispettive aule. Non è consentito agli alunni portare tutto ciò che non è previsto dalla didattica. I genitori sono tenuti a controllare gli zaini dei propri figli rimuovendo gli oggetti, i libri ed i quaderni inutili. I genitori forniranno agli alunni tutto ciò che è necessario per affrontare la giornata scolastica (merendine, materiale scolastico, acqua, fazzoletti, kit igienizzante, ecc.) prima dell'ingresso a scuola.
9. Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, quindi, i genitori non potranno recarsi a scuola.
10. Relativamente alla scuola dell'Infanzia, solo un genitore o una altra figura parentale è autorizzata ad accompagnare gli alunni dinanzi alle sezioni.

Art. 10 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. Non è consentito l'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell'Istituto. Ciò per favorire le operazioni di ingresso degli alunni minori in piena sicurezza e per facilitare eventuali ingressi di veicoli d'emergenza (ambulanza 118, servizio Vigili del Fuoco, Protezione civile, ...). Il personale scolastico in servizio dalla prima ora di lezione è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola.

Art. 11 – Accesso ai locali scolastici

1. L'utenza interna (docenti) ed esterna (genitori, fornitori e quanti abbiano necessità di interloquire con gli uffici amministrativi e con il Dirigente scolastico) verrà ricevuta previo appuntamento richiesto tramite mail istituzionale o contatto telefonico. È comunque obbligatorio:
 - Essere in possesso di Certificazione verde
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
2. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del presente regolamento.
3. Non è ammessa nella scuola la presentazione e la vendita di materiale librario e altra merce. Non è ammessa altresì la distribuzione di dépliant riferiti ad attività private o che abbiano scopo di lucro.
4. Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nella scuola. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
5. Nel plesso in cui siano in atto lavori edili, durante le attività didattiche, la cui stazione appaltante si configuri nella stessa Istituzione scolastica o negli EE.LL. proprietari degli immobili, dovrà essere redatto il documento (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs 81/08, che includa anche l'individuazione dei rischi interferenziali correlati al mancato distanziamento fisico. Tale documento dovrà essere validato dalla commissione COVID d'Istituto (Datore di lavoro, ASPP, RLS), dal Datore di lavoro, dall'RSPP e dall'RLS della ditta esecutrice, nonché dal R.U.P. e dal direttore dei lavori se esistenti.
6. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nell'Istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 12 – Mobilità delle persone dentro i luoghi scolastici

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio.

1. È fondamentale la limitazione degli spostamenti negli spazi interni;
2. L'accesso agli spazi comuni come i servizi igienici, i corridoi, ai cortili, nonché le aree adiacenti ai distributori di merendine e bevande, è contingentato, con un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
3. Nei suddetti locali si prevede una continua areazione e sarà posizionata opportuna cartellonistica che ricordi il distanziamento sociale.
4. Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina da parte del personale scolastico, degli alunni, dei genitori e di chiunque entri a scuola.

Art. 13 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere laddove è possibile, il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori

e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre. Secondo quanto affermato dal CTS *laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgiche.*

2. Nella scuola infanzia viene privilegiata la programmazione di attività che prevedono un distanziamento tra bambini; si evitano tutte le attività che prevedono la compresenza di gruppi diversi di bambini (interclasse, sottogruppi, ecc); si progettano le attività, in modo da minimizzare lo scambio di giochi tra bambini prevedendo, ove possibile, delle dotazioni individuali di giochi; si implementa, per quanto possibile, la vigilanza sul fatto che i bambini non portino alla bocca i giochi e si provvede alla igienizzazione degli stessi a fine utilizzo. Si progettano attività che presuppongono l'utilizzo di giochi appositi e messa a disposizione del materiale scolastico tenendo conto che a fine giornata essi devono essere sanificati (nella selezione dei giochi valutare come privilegiare quelli di grandi dimensioni poiché di più facile sanificazione).
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri eventuali strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.
5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
6. Il personale ausiliario deve collaborare alla vigilanza degli alunni durante l'intervallo soprattutto con la sorveglianza nei corridoi e dei servizi igienici, o durante le brevi assenze dei docenti dalle rispettive classi.
7. L'uscita anticipata degli alunni, per motivi familiari o di salute, è consentita ad un genitore o a chi esercita la patria potestà dell'alunno, al fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità, previa autorizzazione del D.S.
8. I genitori che non possono prelevare gli alunni devono delegare una persona di fiducia munita di documento proprio e di quello di uno dei genitori.

Art. 14 – Accesso ai servizi

1. Sono stati individuati servizi igienici separati per il personale, per le studentesse e per gli studenti di ogni classe.
2. L'accesso ai servizi igienici, da parte degli alunni della scuola, è contingentato, in orari scaglionati e prestabiliti, (3 fasce orarie quotidiane) in bagni individuati per ogni corso/classe, e separati per studenti e studentesse, per evitare forme di assembramento, previa annotazione nei registri di spostamento presenti in ogni aula. È possibile servirsi dei servizi igienici anche durante l'orario di lezione, in caso di necessità previo permesso accordato.
3. Tutti gli spostamenti vengono annotati nel registro quotidiano delle uscite, che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la vigilanza.
4. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e pulito, utilizzando il dispenser con il sapone e seguendo le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
5. Quando viene richiesto il supporto del personale collaboratore per l'igiene e la pulizia dei bambini, il personale stesso indossa tutti i dispositivi previsti dal DVR.

Art. 15 – Disposizioni per minori con Bisogni Educativi speciali

1. Per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:
 - non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, potrà essere previsto per l'insegnante di sostegno l'utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;
 - l'attività deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;

- l'orario d'accesso del bambino deve essere concordato con l'insegnante di sostegno e comunque l'insegnante deve essere presente nella struttura prima dell'arrivo del bambino;
- si favorisce il lavaggio frequente delle mani e l'uso di gel igienizzante;
- si privilegiano attività che prevedano il distanziamento rispetto alle attività di gruppo;
- le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire sempre nella stessa sezione/classe di bambini in cui è inserito e non devono esserci presenze di bambini con BES inseriti in gruppi/sezione diversi;
- a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...).

Art. 16 – Uso della palestra

1. Secondo le indicazioni del CTS lo svolgimento delle attività motorie sportive varia in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
2. Qualora le attività di educazione fisica siano svolte in palestra al chiuso, è necessario assicurare:
 - una approfondita igienizzazione delle mani e dell'attrezzatura, prima dell'accesso al locale
 - una adeguata aerazione naturale continua
 - un distanziamento tra persone di almeno 2 metri.
3. Si sconsigliano i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali, che permettano il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero.
4. Sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.
5. Qualora sia necessario utilizzare la palestra per svolgere attività didattiche, lo svolgimento delle attività motorie avverrà all'aperto, compatibilmente con le variabili meteorologiche e tutte le condizioni di sicurezza.

Art. 17 – Ricreazione programmate attività didattiche all'aperto

1. È necessario privilegiare le pause didattiche, la consumazione della merenda e lo svolgimento di programmate attività didattiche all'aperto, compatibilmente con le variabili meteorologiche e tutte le condizioni di sicurezza.
2. Per evitare ogni forma di assembramento, le pause didattiche all'aperto avvengono:
 - Scuola dell'infanzia una volta al giorno con consumazione della merenda all'interno della propria sezione e una pausa all'aperto (rilassamento ludico) a metà giornata con turnazione di sezione e in spazi appositamente predisposti.
 - Scuola primaria in due fasce orarie della durata di 10 minuti diversificate per classe e in spazi appositamente predisposti.
 - Scuola secondaria di primo grado in due fasce orarie della durata di 10 minuti diversificate per classe e in spazi appositamente predisposti
3. Per la consumazione della merenda nelle aule in caso di condizioni meteorologiche avverse, deve essere garantito il distanziamento.

Art. 18 – Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 19 – Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione diversi D.P.I. per docenti, studenti e personale ATA (mascherine chirurgiche; mascherine FFp2; visiere; camici monouso; guanti in nitrile; gel igienizzante; dispositivi di purificazione dell'aria in tutti i locali scolastici delle due sedi).
3. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 20 – Dispositivi di protezione individuale

1. Durante la permanenza in aula gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica fornita dalla Istituzione scolastica fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pranzo, ecc) e salvo successive disposizioni ministeriali emanabili in base allo sviluppo epidemiologico.
2. Gli alunni inferiori a sei anni non hanno obbligo di indossare le mascherine così come i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
3. La mascherina chirurgica è obbligatoria per i docenti come dispositivo di protezione.
4. In aggiunta alle mascherine chirurgiche, il personale ATA, i docenti di scuola dell'Infanzia e i docenti di sostegno indossano visiera protettiva e guanti al nitrile.
5. L'uso dei guanti per il Personale ATA collaboratori scolastici è obbligatorio qualora questi siano occupati in attività che non permettano il lavaggio delle mani e durante la pulizia.
6. Personale e bambini devono indossare abiti che devono essere lavati quotidianamente;
7. All'interno delle aule, così come negli spazi comuni, sono posizionati dispenser con gel disinfettante con relativa cartellonistica per permettere ad alunni e personale la costante igienizzazione delle mani.

Art. 21 – Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione così come tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è assicurata la ventilazione degli ambienti.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
8. Le operazioni di pulizia devono essere intensificate rispetto alle operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti di maggiore contatto (parte inferiore dei tavoli, interruttori, maniglie delle porte e infissi, degli armadietti ecc.). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

9. Per lo smaltimento delle salviette e fazzoletti il personale indossa i guanti e chiude il sacchetto prima di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto indifferenziato.
10. Nella movimentazione di scatoloni, pacchi, e tutti i contenitori utilizzano guanti. L'utilizzo dei guanti non sostituisce la pulizia delle mani anche con gel disinfettante. Per dettagli sull'utilizzo di guanti e mascherine si rimanda a specifico documento.
11. Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita una aerazione costante.
12. Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:
 - Locali: Verranno puliti, quotidianamente, con detergenti a base di cloro (Amuchina igienizzante lavapavimenti); Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, ecc) verranno puliti, quotidianamente, con disinfettante a base di cloro (Disinfettante multiuso spray amuchina).I giocattoli della scuola dell'infanzia vengono sia puliti con prodotti disinfettanti sia risciacquati con l'acqua poiché potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
 - Locali comuni, porte, servizi igienici, superfici verranno puliti quotidianamente, con detergenti a base di cloro.
14. Deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm), lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-19. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate.
15. Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia. La pulizia dei locali scolastici sarà effettuata indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi.
16. Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti di possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; l'individuazione di ulteriori superfici "critiche", sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto di valutazione dell'organizzazione da parte del responsabile;
17. Nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa giornata si prevede la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l'altro;
18. Si provvede alla disinfezione delle attrezzature e dei giochi utilizzati da ciascun gruppo/sezione a fine giornata; se l'utilizzo è tra più gruppi/sezione provvedere alla disinfezione alla fine dell'utilizzo da parte del gruppo/sezione;
19. Gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione.
20. Al termine delle pulizie, le stesse verranno registrate in un apposito registro, sottoscrivendo la data di effettuazione dell'intervento, il luogo e il tipo di prodotto utilizzato

Art. 22 – Modalità di uso delle mascherine

1. Indossare:
 - lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla;
 - assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l'interno;
 - far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento;
 - evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.
2. Rimuovere:
 - slegare i lacci o rimuovere le fasce;
 - togliere la mascherina;
 - buttarla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica;
 - procedere con l'igiene delle mani.

Art. 23 – Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del docente referente Covid, individuato dal Dirigente scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
5. Si riassumono di seguito le procedure da adottare, come indicato nel Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020:
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 - Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
 - Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
 - Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
 - Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
 - Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
 - Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.
 - Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.
 - I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il test è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
6. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e- ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
7. Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute di concerto con il M.P.I. hanno ritenuto opportuno revisionare il sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità. Si rimanda, pertanto, al documento del 28 ottobre 2021 relativo alle "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico".

Art. 24 – Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Va al momento considerato che Il decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, all'art.32, comma 4, dispone che "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, **per l'anno scolastico 2021/2022 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**".
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Mascalucia 12/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli

Sitografia

Nota tecnica relativa a: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"

<https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5748-indicazioni-per-l-individuazione-e-la-gestione-dei-contatti-di-casi-di-infezione-da-sars-cov-2-in-ambito-scolastico>